

## Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente in materia di corsi di studio e del Regolamento Didattico di Ateneo, deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica, in base alle linee guida dettate dal presente Regolamento.
2. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.
3. Gli studenti che, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, sportivi, artistici o personali, non possano assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, possono presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale". Detti studenti concordando all'atto dell'immatricolazione o all'atto del rinnovo dell'iscrizione ad anni regolari successivi al primo, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso, distribuendo i CFU previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al massimo al doppio della durata normale del corso.
4. Lo studente part-time presenta il piano di studio individuale, valido per due anni, che, approvato dalla relativa struttura didattica competente, dovrà prevedere una quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno pari a n. 30 CFU e non potrà in ogni caso superare n. 60 CFU nel biennio (è ammessa una tolleranza non superiore al 10%). I competenti Consigli di corso di studio, a tal fine, possono definire, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri. Non è consentito allo studente di proporre i piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza e non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi.
5. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.
6. La richiesta di iscrizione part-time vincola lo studente per due anni accademici decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione, lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio "a tempo pieno". Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime di studio a tempo parziale supera la soglia di CFU concordata, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno

e dovrà provvedere al conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

7. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo ed è automaticamente escluso da ogni tipo di esonero per merito.